Comune di Marzano di Nola

Provincia di Avellino

C.F. 80009750649 tel. 081-8255303 Fax 081- 8255753

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21	***OGGETTO: Razionalizzazione annuale società partecipate. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n°175 e ss.mm.ii. –Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020.***
Data:21/12/2021	

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle 16.00 presso la sala consiliare .Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N° d'ord.	*CONSIGLIERI*	*Presente*	*Assente*
1	*FRANCESCO ADDEO*	*X*	
2	*MASSIMO MUTO*	*X*	
3	*ANDREA CORBISIERO*	*X*	
4	*VINCENZO ARIANO*		*X*
5	*SALVATORE SEPE*	*X*	
6	*CARMELINDA SORRENTINO*	*X*	
7	*RAFFAELE TORINO*		*X*
8	*UMBERTO NAPPI*	*X*	
9	*VINCENZO VECCHIONE*	*X*	
10	*RAFFAELE ADDEO*		*X*
11	*DALILA IOVINO*		*X*
	TOTALE	*7*	*4*

Giustificano l'assenza i Consiglieri ----------.

Assiste il Segretario Comunale . Dr. Andrea Pettinato

Il Presidente, constatato la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dell'art. 24,c. 1, dello statuto Comunale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che il consigliere Torino Raffaele lascia l'aula prima della discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale

	Razionalizzazione annuale società partecipate. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'Organo Consiliare:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato che:

- **l'articolo 20, co 1,** del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio

provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra– adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1,** T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2,** T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) *(art. 26, co 12 quater TUSP);*
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Preso atto, pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione allegata sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Richiamate altresì la deliberazione consiliare n. 30 del 17 dicembre 2018, con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzano di Nola alla data del 31.12.2017, e alle deliberazioni consiliari n. 28 del 30

dicembre 2019 e n. 16 del 29 dicembre 2020, con la quale, per ultima, si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzano di Nola alla data del 31.12.2019, di cui il presente atto deliberativo costituisce aggiornamento periodico obbligatorio;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Ribadito inoltre che la Corte dei Conti dispone: "*Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

Dato atto che, nella fattispecie, le motivazioni analitiche poste a fondamento del mantenimento delle partecipazioni societarie detenute sono analiticamente illustrate nella relazione tecnica allegata e in particolare il mantenimento in vita della società Abbondanza Multiservizi Srl al fine di realizzare funzioni e servizi indispensabili;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3169 del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della ricognizione periodica effettuata, come risultante dalla **Relazione Tecnica** predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata sub "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Visto il parere trasmesso dall'Organo di Revisione, acquisito al del protocollo generale dell'Ente al n. 3671 del 13 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visti:
- il Decreto legislativo 175/2016;
- il TUEL D.lgs. 267/2000;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento di contabilità dell'Ente;
-Il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di riportare ed approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo
2. **Di approvare** la **Relazione Tecnica** predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, rappresentativa delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Marzano di Nola al **31.12.2020**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nonché le allegate schede tecniche compilate dalle partecipate, da trasmettere alla Corte dei Conti e al MEF.
3. **Di approvare** la ricognizione al **31/12/2020** delle società in cui il Comune di Marzano di Nola detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. **Di demandare** all'Ufficio Ragioneria, al pari degli altri anni, gli adempimenti relativi alla trasmissione e all'invio dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione e relativi allegati tecnici, per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii alla competente **Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo ***https://portaletesoro.mef.gov.it*** con le modalità e i termini da essa stabiliti;
7. **Di incaricare** i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione del presente deliberato.
8. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
9. **Di dichiarare**, con ulteriore votazione autonoma unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile: Favorevole
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Avv. Massimo Muto

Del che , il presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.. ***IL SEGRETARIO COMUNALE***

Corbisiero Andrea ***dott. Andrea Pettinato***

SI ATTESTA

Che la delibera viene affissa all'albo dal 29 DIC 2021 *e vi rimarrà per 15 giorni fino al* 13 GEN 2022

Lì 29 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Andrea Pettinato

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29 DIC 2021 *al* 13 GEN 2022 *come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, senza reclami*

Il Responsabile dell'Albo

(Angelina Sepe)

Il Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L. vo n° 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Marzano di Nola, lì 29 DIC 2021

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Pettinato